

Circolare n°: 29/2018

Oggetto: *Le novità in materia di iper e super-ammortamento*

Sommario: Il recente DDL della Legge di Bilancio 2019 prevede, tra le misure a sostegno delle imprese, la proroga dell'iper-ammortamento con aliquote modulate in funzione del costo degli investimenti. Non è invece prevista la proroga della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (super-ammortamento).

Contenuto: _____

La finalità duplice del provvedimento, in attesa dell'approvazione dell'iter parlamentare, è di continuare a supportare le imprese che investono in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, e di agevolare, con la definizione di aliquote "a scaglioni", soprattutto le PMI.

Di seguito evidenziamo la portata delle nuove misure, richiamando anche i recenti vincoli introdotti dal Decreto dignità, di cui al DL n. 87/2018, circa le condizioni per il mantenimento dell'iper-ammortamento.

Indice: _____

P.1 _____ IPERAMMORTAMENTO

P.2 _____ SUPERAMMORTAMENTO

IPERAMMORTAMENTO: _____

Con riferimento all'iper-ammortamento viene disposta la proroga del periodo entro il quale beneficiare della maggiorazione del costo di acquisizione. Gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate in Italia, dovranno essere effettuati:

- **entro il 31-12-2019;**

- **entro il 31-12-2020**, a condizione che entro la data del 31.12.2019 sia accettato l'ordine dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

N.B: ricordiamo che possono accedere al beneficio solo i titolari di reddito d'impresa.

Cambia invece la maggiorazione del costo di acquisizione, che viene ora differenziata in relazione all'entità dell'investimento effettuato:

- **150%** per investimenti fino a 2,5 milioni;
- **100%** per investimenti da 2,5 milioni fino a 10 milioni;
- **50%** da 10 milioni di euro a 20 milioni di euro;
- nessuna maggiorazione per investimento oltre i 20 milioni di euro.

È inoltre disposta la proroga, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B della Finanziaria 2017, del maxi ammortamento, ossia dell'incremento del costo di acquisizione del 40%.

Le condizioni per accedere al beneficio rimangono invariate. Il soggetto interessato deve produrre una **dichiarazione del legale rappresentante** ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, **una perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere/perito industriale/ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A/B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Ricordiamo che il **decreto dignità**, di cui al DL n. 87/2018, con riferimento all'iperammortamento, ha previsto che:

- l'agevolazione vien concessa a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate in Italia;
- la cessione/destinazione dei beni agevolati a strutture produttive situate all'estero (delocalizzazione), ancorché appartenenti alla stessa impresa, determina il disconoscimento dell'agevolazione corrispondente alle

maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte in precedenza (senza sanzioni / interessi).

Le disposizioni introdotte dal Decreto Dignità sono applicabili agli investimenti effettuati successivamente al 14.7.2018 (data di entrata in vigore del citato Decreto).

Il disconoscimento non opera con riferimento agli interventi sostitutivi, in base ai quali in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:

1. sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche/analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
2. attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario, la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

L'agevolazione non viene meno altresì qualora i beni agevolati siano per loro natura destinati ad essere utilizzati in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche all'estero.

SUPER-AMMORTAMENTO:

Con riferimento alla misura del super-ammortamento, consistente nella maggiorazione del 30% del costo di acquisizione, il DDL alla Legge di Bilancio 2019 non ha previsto alcuna proroga. Pertanto la misura troverà applicazione per gli investimenti effettuati:

- **entro il 31.12.2018;**
- **ovvero entro il 30.06.2019** a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione.



N.B: ricordiamo che possono accedere al beneficio titolari di reddito d'impresa ed esercenti arti e professioni.

I soggetti che hanno in programma nuovi investimenti per il 2019, dovrebbero valutare l'opportunità di anticipare i tempi versando quantomeno l'acconto del 20% entro il 31.12.2018.

DETASSAZIONE UTILI REINVESTITI

Nel DDL della manovra finanziaria è prevista una particolare detassazione degli utili reinvestiti, che beneficiano di un'aliquota **IRES del 15%** per la parte corrispondente all'utile 2018, accantonato a riserve diverse da quelle disponibili, limitatamente all'imposta corrispondente alla somma tra investimenti effettuati in beni strumentali nuovi e costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato.

L'agevolazione è cumulabile sia con l'iper-ammortamento sia con il super-ammortamento.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan